



Tribunale di Udine

- 2^a sezione civile -

Il Tribunale di Udine, 2^a sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle
persone dei signori magistrati

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice rel.
dott. Gianmarco Calienno	Giudice;

letta l'istanza presentata " _____) – società che ha
depositato domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva di
presentare la proposta e il piano (n° _____) – volta ad ottenere l'autorizzazione a
stipulare un accordo sindacale avente a oggetto un Contratto di Solidarietà che
preveda la riduzione dell'orario di lavoro del 58,79% per un periodo di tre mesi, con
coinvolgimento di tutti i lavoratori dipendenti; accordo finalizzato a chiedere
l'ammissione alle relative provvidenze a carico dell'INPS, secondo quanto previsto
dall'art. 21, comma 1, lett. c), e comma 5, del decreto legislativo n° 148 del 2015;

sentita la relazione del giudice delegato;

visto il parere favorevole della commissaria giudiziale;

ritenuto che si tratta di atto di straordinaria amministrazione, in quanto
esulante dalla mera gestione corrente dell'attività commerciale della società e
specificamente funzionale a reagire alla crisi d'impresa che è all'origine della
domanda di concordato;

ritenuto, inoltre, che si tratta di atto coerente rispetto alla preannunciata



elaborazione di un piano di concordato con continuità diretta basato sulla riduzione dei costi, tra i quali anche i costi per il personale dipendente;

ritenuto, in particolare, che si tratta di una scelta ragionevole e condivisibile, in quanto permette un immediato risparmio di costi (che si aggiunge a quello derivante dalla già avvenuta cessazione concordata di alcuni rapporti di lavoro), conservando al tempo stesso tutta la residua forza lavoro disponibile, la cui permanente integrale utilità potrà e dovrà essere valutata in sede di redazione del piano;

ritenuta, infine, l'urgenza dell'atto, nel senso che un differimento dello stesso comporterebbe l'inutile protrarsi nel tempo dell'assunzione di costi che è invece possibile ridurre immediatamente, con sicuro beneficio per i creditori, quali che siano i successivi sviluppi della procedura;

visto l'art. 161, comma 7°, legge fall.;

P.Q.M.

autorizza la società ricorrente a stipulare un accordo sindacale avente a oggetto un Contratto di Solidarietà conforme al testo allegato all'istanza e quindi che preveda la riduzione dell'orario di lavoro del 58,79% per un periodo di tre mesi, con coinvolgimento di tutti i lavoratori dipendenti.

Udine, 4/11/2019.

Il Presidente.

(dott. Francesco Venier)

